

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 4 ottobre 2016 presso gli uffici di Assaeroporti si sono incontrati le delegazioni di Filt – CGIL, FIT – CISL, Uiltrasporti, UGL Trasporto Aereo e di Assaeroporti

Premesso che:

- La stagionalità costituisce un connotato strutturale del settore del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali alla luce della quale si rendono necessarie adeguate politiche legislative e contrattuali tese a favorire la flessibilità organizzativa in ragione della ciclicità dei volumi produttivi;
- L'art. 2 D. lgs. 368/01 ha consentito un regime di assunzione specifico di contratti a termine per le aziende di trasporto aereo ed esercenti i servizi aeroportuali;
- Le Parti, in ossequio del comma 4 ter dell'art. 5 del D. lgs. n. 368/01, hanno inteso definire il carattere stagionale delle attività del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali nel CCNL del Trasporto Aereo includendo tra esse le attività di cui all'art. 2 comma 1 del citato D. lgs. 368/01;
- il D. lgs. 81/15, recante il testo organico delle tipologie contrattuali, in attuazione della l. 10 dicembre 2014, n. 183, all'art. 55 co. 1 lettera b) ha previsto l'abrogazione del D. lgs. 368/01 e, all'art. 55 co. 2, dell'art. 2 del D. lgs. 368/01 a far data dal 1^a gennaio 2017;
- il citato D. lgs. 81/15 affida alla contrattazione collettiva, sia nazionale che aziendale, l'individuazione delle attività stagionali e della modalità e dei limiti di utilizzo del contratto a tempo determinato;
- nell'evoluzione del quadro normativo di riferimento si afferma la necessità di confermare ed aggiornare l'impianto contrattuale sopradescritto adeguandolo alle sopravvenute novità normative anche al fine di garantire certezza per i lavoratori e per le aziende sulle modalità di applicazione della disciplina legale e contrattuale;

si concorda quanto segue

1. le premesse sono parte integrante del presente accordo;
2. le Parti, intendono rimandare alla contrattazione aziendale, sfruttando la delega prevista dall'art. 19 co. 2 e quanto statuito dall'art. 21 co. 2 del D. lgs. 81/15, anche in vista della prossima scadenza del CCNL del Trasporto Aereo concomitante con l'abrogazione dell'art. 2 D. lgs. 368/01, l'individuazione di soluzioni atte a mantenere l'attuale impianto normativo in materia di contratti a termine stagionali;
3. le Parti, preso atto dell'attuale congiuntura economica, auspicano che nell'ambito della contrattazione aziendale siano posti in essere comportamenti tesi alla valorizzazione delle risorse umane e alla salvaguardia della professionalità;



4. infine le Parti confidano, al fine di salvaguardare la competitività e la flessibilità nell'impiego del personale da parte delle aziende, che la contrattazione aziendale in materia sfoci nel più breve tempo possibile in un accordo tra le delegazioni trattanti, anche al fine di favorire la redazione dei budget aziendali.

Letto, firmato e sottoscritto.

ASSAEROPORTI

Dono Maria Borcetta
Pa. Borcetta

FILT-CGIL

Bel. Mater

FIT-CISL

Alf

UIL Trasporti

Alf

UGL Trasporto Aereo

Alf